



# COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

## DELIBERAZIONE N. 13

### CONSIGLIO COMUNALE

profilo 8536

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Ass. giust.
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Ass. giust.

Presenti n. **11** Assenti n. **2**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vicesegretario VEZZANI GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri PANINI ROBERTO, PLATANI ELENA, SAVAZZA MAURO.

**COPIA**

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 6 (ex punto n. 5) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2022".

Se non ci sono interventi rispetto alla relazione precedentemente trattata dal Vicesindaco al punto n. 4, procediamo alla votazione per il punto nr. 6) (ex punto n.5) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2022".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento e la relativa discussione, venendo svolte congiuntamente nel punto nr. 3 iscritto all'ordine del giorno, sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 4 ex punto n. 3 ad oggetto: "Servizi a domanda individuale per l'anno 2022: determinazione percentuale di copertura dei costi".

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.Lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa

come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2015 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF ed approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) decorrenza 1° gennaio 2015" che introduce differenti aliquote in base agli scaglioni di reddito e stabilisce una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a 15.000,00 euro;

TENUTO conto quindi che in base alla sopra citata delibera e come indicato dall'art. 1 del Regolamento dell'Addizionale le soglie di reddito in vigore per l'anno 2015 erano le seguenti:

Scaglioni di reddito (da, a )		Aliquota
0	15.000	0,29%
15.001	28.000	0,30%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000,00 euro al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICORDATO CHE con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019 venivano modificate le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 come segue:

Scaglioni di reddito (da, a )		Aliquota
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	55.000	0,75%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a € 12.000, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta; nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/02/2021 con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2020;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro.

RILEVATO inoltre che al comma 7, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si dispone che entro il 31 marzo 2022, o in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 debbono modificare gli scaglioni reddituali e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VALUTATO quindi che occorre adeguare gli scaglioni di reddito e ridefinire le aliquote al fine di garantire un gettito adeguato a garantire gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che:

- dall'applicazione delle aliquote vigenti fino al 31/12/2021 dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 12.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 405.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2019 (ultimo disponibile);
- per mantenere l'invarianza di gettito e garantire gli equilibri di bilancio si rende necessario adeguare l'aliquota per l'ultimo scaglione oltre € 50.000 nel seguente modo:

Scaglioni di reddito (da, a )		Aliquota
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	50.000	0,75%
50.001		0,80%

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICORDATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto con prot. n. 1404 del 21/02/2022 ad oggetto: "Perere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022-2024 e documenti allegati";

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 11 (undici) Componenti presenti e votanti;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)” quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DI APPROVARE per l’anno 2022 per i motivi in premessa indicati, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’esercizio finanziario 2022 nella misura sotto riportata:

<b>Scaglioni di reddito (da, a )</b>		<b>Aliquota</b>
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	50.000	0,75%
50.001		0,80%

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell’Addizionale comunale Irpef non superiore a 12.000,00 euro;

DI DARE ATTO che le suddette aliquote per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione decorrono dal 1° gennaio 2022;

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

DI DARE ATTO che il testo integrale del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 11 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 13 DEL 28/02/2022**

**OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2022.**

**P A R E R I**  
**ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267**

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to ADRIANA VEZZANI

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to VEZZANI GIULIANA

-----



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 28/02/2022, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)**

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 13 del 28/02/2022 - viene oggi 15-04-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO  
VEZZANI GIULIANA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 25-04-2022

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO  
VEZZANI GIULIANA